

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1877

L'onorevole guardasigilli ha dimostrato ampiamente come quest'articolo 3 porti una vera, ma giusta eccezione all'articolo 1.

Io però credo che questa disposizione dell'articolo 3 riapra troppo contraddittoriamente la rubrica che noi abbiamo chiusa col votare l'articolo 1. Diffatti noi andiamo a dire coll'articolo 3 che vi sono alcuni casi in cui il giudice civile può pronunziare l'arresto personale. Nè vale la ragione addotta dall'onorevole Varè, desunta dall'esservi alcune obbligazioni che nascono da delitti, e preoccupandosi di questa limitazione, l'onorevole Varè diceva avere la Commissione creduto che per questi casi debba esservi la sanzione dell'arresto anche per l'importare dell'obbligazione.

Ma, io dico, quando noi consideriamo il caso di un giudizio penale reso, e dal quale uno sia stato condannato a tre anni di carcere, nonchè alla rifazione dei danni, noi al giudice civile, che viene dopo chiamato per la sola liquidazione del danno, non portiamo più un delinquente da giudicarsi, ma un uomo il quale ha veduto regolata la sua delinquenza da un giudizio precedente, e pel quale è già stato condannato a tre anni di carcere. Egli non deve più rispondere che di un debito civile, e sia pure che provenga dal delitto, quando il giudice interviene per far pagare quel debito, trova che già una distinzione si è fatta tra il delitto ed i suoi effetti, e che, regolato il primo, a lui non rimane che regolare il secondo.

Ora, io dico, se coll'articolo 1 abbiamo voluto stabilire che per debiti semplicemente, per insolvenza, per impotenza, l'arresto abbia da essere soppresso, non capisco più perchè per indiretto abbiamo da creare un caso in cui il giudice penale, esaurito il suo duro ministero e fatti scontare al delinquente gli effetti della sua cattiva azione, del suo crimine o del suo reato, abbia poi da spingere questo disgraziato ad essere portato davanti al giudice civile, che con questo articolo 3 sarebbe rivestito di un ulteriore potere penale; perchè è sempre penale quel potere che converte il titolo di dovere collo sconto del carcere.

Questo volevo dimostrare alla Camera, ricordandole che è stato uno dei più validi argomenti a favore della abolizione dell'arresto, quello di scorgere nel carcere per debiti l'applicazione di una pena, là dove non era assodato esservi reato, e talvolta non esservi colpa.

Quindi io prego nuovamente la Camera di porre, nel votare, a queste riflessioni, tanto per quello che concerne le inutilità contenute nell'articolo 2, che ho avuto l'onore di rilevare alla Camera stessa, quanto per la poca giustizia che ravviserei

contenuta nell'articolo 3, e chiedo che tanto l'uno che l'altro articolo siano tolti dal progetto di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Rispondo alle osservazioni degli onorevoli Nocito e Carancini, cominciando da quest'ultimo.

È inutile rivenire sulla pretesa inutilità delle prime parole dell'articolo 2, quale era originariamente formulato nel progetto. Esse non facevano che riprodurre la locuzione adoperata anche in altre leggi abolitive dell'arresto personale, e specialmente nella Francese, la quale dopo aver dichiarato in un 1° articolo che l'arresto personale era abolito nelle materie civili e commerciali, non credeva inutile, a prevenire qualunque ombra di dubbio, di aggiungere in un secondo articolo, che era mantenuto nelle materie criminali, correzionali e di polizia.

Ma ormai, dopo le dichiarazioni fatte concordemente dalla Commissione e dal Ministero, che non cade in mente a nessuno di noi di alterare con questa legge le disposizioni che si contengono e nel Codice penale e nel Codice di procedura penale, per tutto ciò che si riferisca all'arresto o preventivo o repressivo delle persone assoggettate ai giudizi penali; abbiamo cancellate quelle prime parole dell'articolo 2, ed è inutile perciò da parte del deputato Carancini una osservazione postuma e tardiva sopra ciò che più non è scritto nel progetto.

Vediamo però se fosse ingiusto, come l'onorevole Carancini sostiene, riproducendo, mi pare, sotto altra forma, la stessa questione già elevata dall'onorevole Pierantoni sull'articolo 2, il mantenimento dell'arresto personale per le obbligazioni civili *ex delicto*.

Noi, Ministero e Commissione, abbiamo concordemente dichiarato che, se avessimo potuto con certezza riconoscere che sotto la veste di ogni debitore si trovi un delinquente, non avremmo pensato alla abolizione dell'arresto personale, dappoichè il contenuto di questo arresto personale, essendo sempre inevitabilmente una sofferenza, la quale ha un carattere penale, quando non si applichi ad un individuo colpevole di reato, in realtà costituisce un sacrificio della libertà personale che non può in veruna guisa giustificarsi. Ma allorchè si ha la certezza che si è commesso un reato, dal quale derivano non uno ma due debiti, un debito verso la società, ed un altro verso la parte offesa; noi vogliamo che entrambi questi debiti siano soddisfatti, e che non siano alleviati a pro dei delinquenti tutti quei mezzi di coazione che oggi esistono nel sistema delle nostre leggi, come furono egualmente mantenuti nella legislazione francese, nella belga ed in altre.